

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com



Agli spett.li Clienti
Ai collaboratori
Loro Sedi

Oggetto: Lavoro sportivo cosa cambierà su compensi e rimborsi

Nel mese di marzo 2021 sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale ben 5 decreti attuativi di altrettanti articoli della riforma dello sport.

Particolarmente importanti per gli effetti che determinano nel settore professionistico e dilettantistico, sono le nuove misure in tema di lavoro sportivo.

Le novità, la cui entrata in vigore è stata posticipata al 2022 dal decreto Sostegni, hanno destato non poche perplessità tra gli addetti ai lavori soprattutto per il peso fiscale e contributivo che ne deriverà.

Lavoro sportivo

La riforma dello sport ha per la prima volta introdotto nell'ordinamento la definizione di lavoro sportivo, tracciando un chiaro perimetro rappresentato da tutte quelle prestazioni (a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico e dell'ambito sportivo maschile o femminile) ove l'attività viene svolta in cambio di un corrispettivo. Infatti, così come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. dd) del D.Lgs. n. 36/2021, i lavoratori sportivi vengono definiti come "l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo".

Il lavoro sportivo potrà prevedere l'instaurazione sia di rapporti di lavoro subordinato che di lavoro autonomo. È prevista la possibilità di ricorrere anche a prestazioni occasionali ai sensi dell'art. 54-bis del D.L. 50/2017, di lavoro autonomo non abituale, nonché alle collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile.

Il cambio di logica rispetto all'attuale dicotomia tra professionismo e dilettantismo è quindi rappresentato dalla distinzione tra lavoratore (retribuito) e volontario (c.d. amatore).

Compensi e rimborsi sportivi

ora

L'art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir prevede la possibilità per associazioni e società sportive dilettantistiche di corrispondere delle somme a titolo di "indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi", fiscalmente neutrali nel limite annuo di 10.000 euro a percipiente, a favore sia degli atleti sia della folta schiera di coloro che "collaborano" in tale ambito per le attività di formazione, didattica, preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. La medesima agevolazione è prevista anche per le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale non professionali prestate a favore di associazioni e società non professionistiche.

Tali collaborazioni sono attualmente integralmente escluse da oneri contributivi e previdenziali, nonché dagli obblighi di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Superata la soglia di esenzione, atleti e collaboratori, seppur gravati dall'IRPEF in forma di ritenuta alla fonte del 23% maggiorata delle imposte addizionali regionali e comunali, possono comunque mantenere il proprio status dilettantistico a prescindere dall'importo percepito.

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com

**poi**

la nuova disciplina del lavoro sportivo comprime le fattispecie di **possibile fruizione dei compensi e rimborsi sportivi esentasse, limitandoli alla figura del cd. amatore.**

Amatore in ambito sportivo dilettantistico

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 36/2021, viene definito dunque come "amatore" colui che, **volontariamente** e in modo personale, **spontaneo e gratuito**, dedica le proprie energie e il proprio tempo a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni. Tali collaboratori, privi nelle loro volontà di qualsiasi scopo di lucro (nemmeno indiretto), non potranno ricevere alcun compenso per la propria opera, nemmeno dal beneficiario della stessa.

L'attività dell'amatore è **incompatibile** con un parallelo rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, nonché con qualsiasi altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente presso il quale il volontario è socio o associato o comunque svolge la propria attività amatoriale.

Perciò, secondo la nuova norma non potendo essere considerata una prestazione di lavoro (prassi questa ad oggi molto diffusa tra i circoli sportivi), l'attività dell'amatore non solo non potrà essere oggetto di remunerazione, ma gli eventuali rimborsi ed emolumenti riconosciuti a detti volontari dovranno sottostare a specifiche regole.

Potranno essere infatti riconosciuti esclusivamente "premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica l'articolo 36, comma 7" privi di tassazione e oneri previdenziali e assicurativi qualora erogati entro il limite annuo di 10.000 euro per ciascun percipiente.

L'ente committente dovrà prestare molta attenzione al volume complessivo di premi, rimborsi forfettari, indennità di trasferta non chilometriche e compensi sportivi corrisposti ai propri collaboratori (nonché a quelli che gli stessi abbiano eventualmente percepito da altri circoli), dal momento che il superamento di tale soglia annuale comporta l'effetto di **riqualificare l'intero rapporto** come di natura professionale ai sensi dell'art. 25, comma 1. In quest'ultimo caso si potrà comunque fruire della soglia di esenzione fiscale annua di 10.000 euro, ma si dovrà tener debito conto degli adempimenti e oneri previdenziali e relativi all'obbligo di assicurazione contro i rischi e gli infortuni sul lavoro (l'esenzione opera esclusivamente in campo tributario).

Ulteriori limitazioni sono previste per i lavoratori dipendenti della P.A. i quali potranno svolgere attività di collaboratore volontario nell'ambito dei circoli sportivi dilettantistici esclusivamente in situazioni non conflittuali con la propria attività lavorativa ("fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio") e comunque previa comunicazione alla propria amministrazione di appartenenza.

Polizza assicurativa

Per gli enti sportivi che vorranno dotarsi dell'opera degli amatori sarà necessario stipulare un'adeguata polizza assicurativa, così come prevista dall'art. 18, comma 2 del D.Lgs. 117/17, al fine di poter coprire la c.d. responsabilità civile verso terzi.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti.